

## **PROCEDURE SCIOPERO PORTI**

Recentemente si sono verificati alcuni casi di sciopero nei porti per i quali la “*Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*” ha chiesto dettagliate e documentate informazioni sia in merito all’attività svolta che alla tipologia dei beni oggetto della prestazione lavorativa e destinatarie della protesta delle OOSS.

A seguito di questi interventi abbiamo la fondata preoccupazione che la Commissione stessa possa aprire la procedura per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale addetto alle operazioni e servizi portuali.

Onde evitare tale evenienza ricordiamo che è necessario attenersi alle regole, nella proclamazione dello sciopero delle prestazioni ordinarie e/o straordinarie, previste dal vigente CCNL all’articolo 49.

Particolare riguardo va posto:

- al preavviso di almeno 10 giorni contenente le motivazioni, la data e la durata dell’astensione;
- nella comunicazione delle modalità dello sciopero (che non prevede la Commissione di Garanzia tra i destinatari) è sempre conveniente inserire la seguente dicitura: “*Si precisa che lo sciopero, se verrà effettuato, **non riguarderà** le prestazioni che possano in qualche modo coinvolgere i diritti delle persone costituzionalmente tutelate, quelli alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di circolazione.*”

*In particolare, lo sciopero proclamato escluderà le prestazioni che potranno coinvolgere trasporti da e per le isole, l’assistenza ai passeggeri, sicurezza degli impianti e tutela del patrimonio aziendale, vigilanza e mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili, animali vivi e controllo merci pericolose. Le prestazioni lavorative saranno garantite come previsto dall’art. 49 comma 4 del ccnl”.*

Roma, 17 luglio 2013